



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio V

Via Luigi Pianzani, 32 - 00185 Roma - ☎ 0677392575 - 0677392579- 📠 0677392600
segreteria: rossana.cosentino@istruzione.it - sito web: www.lazio.istruzione.it

MPI AOODRLA.Registro Ufficiale
prot. n. 7102 - USCITA -

Roma, 18/03/2011

Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali
dell'U.S.R. per il Lazio
LORO SEDI

Ai Dirigenti le Istituzione Scolastiche di ogni
ordine e grado del Lazio
LORO SEDI

e p.c.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: dotazioni organiche personale docente a.s. 2011/12.

Si comunica che il M.I.U.R. Dipartimento per l'Istruzione Direzione Generale per il personale della scuola, con circolare n. 21 del 14 marzo 2011 prot. n. 270, ha trasmesso lo schema di D.I., da emanare di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante disposizioni per la determinazione degli organici del personale docente per l'a.s. 2011/12.

Si conferma che i criteri e i parametri per la formazione delle classi sono quelli definiti dal regolamento approvato con D.P.R. 21 marzo 2009 n. 81, che ha sostituito integralmente il D.M. n. 331 del 24 luglio 1998 e il D.M. n. 141 del 3 giugno 1999.

Le SS.LL sono pertanto invitate, per quanto riguarda la formazione delle classi e la determinazione dell'organico, ad attenersi scrupolosamente al sopra citato D.P.R. e alle istruzioni impartite dalla sopra citata circolare per i vari ordini di scuola, fermo restando che le istituzioni scolastiche, una volta ricevute le risorse di organico, potranno articolare il tempo scuola, valorizzando gli spazi di flessibilità che l'autonomia loro consente ai sensi del D.P.R. n. 275/99, avendo altresì cura di trasmettere i dati relativi agli alunni e alle classi nella scrupolosa osservanza della normativa vigente.

Al fine di evitare la costituzione di classi con un numero eccessivo di alunni, i Dirigenti Scolastici dovranno provvedere alla relativa formazione secondo criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici tra le stesse. A tale riguardo i Dirigenti Scolastici eviteranno di accogliere istanze di iscrizione che possano comportare la costituzione di classi con numeri di alunni superiori a quelli previsti dal D.P.R. 81/2009, per i vari gradi di istruzione. Eventuali eccedenze di domande dovranno essere trattate secondo le disposizioni previste dal citato D.P.R.

Con l'occasione si fa presente che il sistema informativo è stato programmato in funzione della determinazione degli organici e sulla base dei nuovi modelli orario della scuola primaria, della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado.

Relativamente all'istruzione secondaria di primo e di secondo grado e a quanto comunicato nella circolare ministeriale n. 21/11 citata, occorrerà evitare di effettuare in organico di diritto operazioni di mero frazionamento delle cattedre e in organico di fatto interventi di ricomposizione delle stesse. *I Dirigenti gli Uffici territoriali sono altresì invitati, fermo restando la generale attività di verifica, ad un accurato e particolare controllo delle proposte di organico delle istituzioni scolastiche che risultano "sottodimensionate" o prossime ad esserlo.*

Per quanto riguarda, in particolare, **la scuola dell'infanzia**, si ricorda che tale ordine è disciplinato dall'art. 2 del regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009; la consistenza provinciale di organico, a prescindere l'accantonamento regionale, si intende inalterata rispetto alla dotazione provinciale assegnata nel decorso anno solo qualora non vi sia riduzione del numero degli alunni. A tal proposito giova evidenziare l'esigenza di effettuare sempre accurati controlli sulle doppie iscrizioni di alunni alle scuole statali e a quelle comunali e sulla effettiva disponibilità di locali idonei per il servizio della mensa.

Si conferma l'impossibilità di attivare nuove sezioni di scuola dell'infanzia - dove non esistenti - se la relativa attivazione non è stata prevista dal D.D.G. – U.S.R. Lazio n. 7 del 19/01/11 che ha stabilito, dall'a.s. 2011-2012, alcuni interventi di modifica del preesistente piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, stante quanto previsto dall'art. 3 della Legge 189 del 4/12/08, che specifica: "la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico".

La **scuola primaria** è disciplinata dall'art. 4 del sopra citato Regolamento. Le famiglie possono operare le loro scelte, tra i vari modelli, a partire da quello il cui tempo scuola è definito in 24 ore settimanali. Tale modello può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe. Per le classi prime, seconde e terze, sono previste altre articolazioni dell'orario scolastico settimanale: 27 ore elevabili, nei limiti delle consistenze di organico assegnato, a 30 ore, fermo restando che le risorse di organico complessive sono assegnate in ragione di 27 ore settimanale per classe. Le quarte e le quinte classi continuano a funzionare, fino alla messa a regime del predetto modello secondo gli orari attualmente previsti di 27 e 30 ore settimanali, nel rispetto, comunque, della dotazione organica corrispondente alla media di 30 ore settimanali per classe.

La C.M. 21, prot. 270 del 14/03/11 precisa, tra l'altro, che *"nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani. Le quattro ore in più rispetto alle 40 settimanali per classe (44 ore di docenza a fronte delle 40 di lezioni e di attività), comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate prioritariamente per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie e, in subordine, per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa"*. La stessa circolare ministeriale, inoltre, precisa che *"le ore di insegnamento residue dalla istituzione di classi con 24 ore e dalla eventuale presenza aggiuntiva di docenti specialisti per l'insegnamento della lingua inglese e della religione cattolica, nonché dal recupero delle ore di compresenza del tempo pieno, possono essere impiegate per ampliare l'offerta formativa della scuola (a titolo esemplificativo: attivazione/continuazione di classi a tempo pieno, modello orario settimanale di 30 ore nelle classi prime, seconde e terze, orario mensa nelle classi che adottano i rientri pomeridiani)."*

Si ricorda che per la scuola primaria e a livello provinciale e quindi regionale vanno conteggiati tutti gli spezzoni orario in organico di diritto e che tutte le ore residue da 1 a 21 devono essere sommate e poi la loro somma va divisa per 22. Si evidenzia altresì che, qualora a livello di

istituzione scolastica residuo almeno 12 ore, siano esse di posto comune o di lingua, l'arrotondamento a posto intero andrà effettuato **solo** per salvaguardare l'eventuale soprannumerario.

In merito poi all'insegnamento della lingua inglese, sono istituiti posti per docenti specialisti solo per le ore che non sia stato possibile, in nessun modo, coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, nel limite del contingente provinciale assegnato.

Si evidenzia altresì che **le pluriclassi** devono essere attivate solo in caso di **assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate**; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. *Al riguardo, i Dirigenti gli Uffici Territoriali sono invitati ad una attenta verifica dell'esistenza delle condizioni veramente particolari che ne giustificano la previsione.*

Per quanto riguarda **la scuola secondaria di I grado**, come è noto alle SS. LL, la stessa è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89.

Si fa presente che le classi a tempo prolungato (36 ore elevabili eccezionalmente a 40 ore) possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica provinciale assegnata.

L'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi normali che per quelle a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.

Per quanto riguarda **l'istruzione secondaria di II grado**, il relativo assetto si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi ordinamenti esclusivamente per le classi prime e seconde con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricula previsti dai nuovi regolamenti e per le classi terze, quarte e quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del relativo regolamento e le classi terze dell'istruzione professionale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del relativo regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale, che individua l'orario delle classi di concorso da ridurre, che verrà emanato non appena acquisito il parere del CNPI.

Come per gli altri ordini e gradi, ai fini della determinazione delle classi e dei posti, occorre fare riferimento, oltre alle norme sopra richiamate, ai criteri e ai parametri previsti dal regolamento sul dimensionamento e sul proficuo utilizzo del personale scolastico approvato, con D.P.R. n. 81/2009.

Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine le classi prime si formano separatamente per ogni istituto di diverso ordine, negli altri casi si determina tenendo conto del numero complessivo degli iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nei vari ordini.

Per le classi iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (classe prima del liceo classico, classe terza dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, classe terza degli istituti professionali nelle quali si acceda dal biennio comune a più corsi di qualifica, classe prima o unica dei corsi post-qualifica per il conseguimento della maturità professionale o della maturità d'arte applicata) si applica l'attuale normativa per cui il numero delle classi viene definito in base al numero complessivo degli iscritti, indipendentemente dalla loro distribuzione tra i vari indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni.

Si ricorda che le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali, fatta eccezione, ovviamente, per quelle cattedre che non sia possibile formare con non meno di 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore a 15 ore settimanali.

Si ritiene opportuno evidenziare che in considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i

contributi orari sia del nuovo sia del vecchio ordinamento ancora vigente nelle classi successive alle prime e seconde.

Si evidenzia inoltre l'aspetto riguardante la gestione della quota del 20% riservata all'autonomia e relativo all'attivazione di una funzione del sistema informativo attraverso la quale le istituzioni scolastiche potranno apportare modifiche orarie alle classi di concorso: resta inteso che la nuova funzione riguarda esclusivamente le classi prime e seconde interessate al riordino e che l'utilizzo della quota dell'autonomia non dovrà determinare situazioni di soprannumerarietà a livello di scuola e/o provinciale. Pertanto, i Dirigenti gli Uffici Territoriali avranno cura di effettuare una puntuale verifica sia a livello di istituzione scolastica sia a livello provinciale.

Per quanto riguarda i Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e come comunicato con la nota congiunta Regione – U.S.R. Lazio del 25/01/11, prot. 1609 e dell'Ufficio scrivente del 07/02/11, prot. 3310, nella regione è stata adottata la decisione di realizzare percorsi di istruzione e formazione professionale in forma sussidiaria integrativa, **previa delibera e comunicazione** in tal senso degli Istituti Professionali interessati allo scrivente Ufficio Regionale. Al riguardo si ribadisce che in merito alla formazione delle classi iniziali gli Istituti Professionali di Stato che attivano anche l'offerta sussidiaria integrativa di IeFP, le stesse si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi dei criteri previsti dal D.P.R. 81/2009. **In nessun caso la presenza dell'offerta IeFP può comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiori rispetto a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto.**

In merito poi alla **ridefinizione dell'orario complessivo annuale delle lezioni delle classi terze, quarte e quinte degli istituti tecnici e delle classi terze degli istituti professionali**, si rinvia alle istruzioni comunicare con l'allegata lettera circolare del M.I.U.R. del 14/03/11, prot. 271 e agli acclusi decreti interministeriali. Con i citati decreti interministeriali, in particolare, sono state individuate, per singolo indirizzo, le classi di concorso e le quantità orarie da ridurre, che il sistema informativo provvederà ad eliminare nella formulazione delle cattedre. Qualora la classe di concorso comprenda più insegnamenti, sarà cura del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, procedere alla individuazione delle ore degli insegnamenti da ridurre.

Circa infine l'esigenza di far riferimento anche per l'a.s. 2011/2012 alle attuali classi di concorso, opportunamente integrate e modificate con le discipline e gli ambiti disciplinari relativi agli ordinamenti del primo e secondo anno di corso degli istituti di secondo grado, si rinvia alla acclusa lettera circolare del M.I.U.R. del 14/03/11, prot. 272 e ai vari allegati.

La citata nota ministeriale precisa, tra l'altro, che gli insegnamenti che trovano confluenza in più classi di concorso del pregresso ordinamento devono essere trattati come insegnamenti "atipici" la cui assegnazione alle classi di concorso deve prioritariamente mirare a salvaguardare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, la ottimale determinazione delle cattedre e la continuità didattica.

PUNTI DI ATTENZIONE GENERALE

In relazione alla necessitata esigenza di mettere in atto tutte le iniziative per il raggiungimento delle finalità di razionalizzazione e contenimento nell'uso delle risorse, sempre nel rispetto della qualità del servizio, si ritiene opportuno sottolineare alcuni aspetti sui quali occorre prestare attenzione.

In primo luogo si fa riferimento al dato delle iscrizioni, su cui si raccomanda vivamente di effettuare ogni tipo di controllo e verifica per evitare possibili duplicazioni di numeri in tutti gli ordini di scuola e di tenere sempre sotto attenta osservazione i tassi di ripetenza calcolati nelle proposte di organico, al fine di evitare, in questi casi, il duplice conteggio degli alunni ripetenti sia nella classe di provenienza che in quella successiva.

Sulla tematica iscrizioni, in via precauzionale e per quanto riguarda la fase di adeguamento dell'organico, si ritiene opportuno evidenziare sin d'ora ai Dirigenti Scolastici, che lasceranno a qualsiasi titolo l'istituzione scolastica (per pensionamento, per cambio di sede, nei casi di dimensionamento), la necessità di porre in essere per il tramite del Vicario tutte le procedure relative all'organico qualora non ancora concluse, al fine di consegnare al Dirigente entrante **un organico adeguato e definitivo**, che per evidenti esigenze organizzative non potrà essere messo in discussione, fatti salvi i casi connessi alla sospensione del giudizio finale per gli alunni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

I Dirigenti gli Uffici Territoriali valuteranno con particolare attenzione le proposte, ripetute nel tempo, di istituzioni scolastiche nelle quali si sia verificata in passato una formazione di classi in organico di diritto, non riscontrata poi nella fase di adeguamento. Ciò al fine di porre fine al persistente fenomeno, che comporta la "messa a disposizione" del docente cui sia diminuito l'orario di insegnamento a causa del venir meno di una o più classi e al fine di non creare i presupposti di una non giustificata utilizzazione di risorse in organico di diritto e di un più probabile aggravio di spesa, pur sopprimendo poi le classi sottodimensionate in fase di adeguamento di organico.

Per quanto riguarda infine la dotazione di organico per il sostegno si raccomanda i Dirigenti gli Uffici Territoriali di effettuare una previsione il più possibile vicina alla realtà e sempre compatibile con la dotazione provinciale assegnata in fase di organico di diritto.

Contestualmente si raccomanda una attenta ed equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi, affidata in primo luogo alla cura dei Dirigenti Scolastici, che, in caso di presenza di più di due unità per classe, dovranno fare in modo che la classe sia costituita con non più di 20 alunni.

I Dirigenti gli Uffici Territoriali – qualora ritenuto necessario - provvederanno a integrare la presente nota regionale con eventuali ulteriori istruzioni.

RIPARTIZIONE PROVINCIALE

Con la presente si porta a conoscenza la ripartizione della dotazione organica provinciale relativamente alla scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di 1 e 2 grado e del sostegno nell'ambito della dotazione regionale assegnata al Lazio dal MIUR rispettivamente con le tabelle A, B, C, D, E dello schema di Decreto Interministeriale allegato alla C.M. 21/2011 sugli organici del personale docente, come da tabella sotto riportata:

PROVINCIA	O.D. SCUOLA DELL'INFANZIA Posti assegnati a.s. 2011/2012	O.D. SCUOLA PRIMARIA Posti assegnati a.s. 2011/2012	O.D. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO Posti assegnati a.s. 2011/2012	O.D. SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO Posti assegnati a.s. 2011/2012	ORGANICO DIRITTO SOSTEGNO a.s. 2011/2012
FROSINONE	1.001	1.591	1.103	1.961	555
LATINA	1.083	1.711	1.296	2.115	659
RIETI	319	545	374	605	155
ROMA	3.651	13.987	8.773	12.258	4.620
VITERBO	525	885	642	863	256
TOT. REGIONALE	6.579	18.719	12.188	17.802	6.245

Per la suddetta determinazione si è tenuto conto dell'entità della popolazione scolastica prevista per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado e di secondo grado per l'a.s. 2011/12, del grado di densità demografica delle varie province, della distribuzione della popolazione tra comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-

morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realtà.

L'Ufficio Scolastico Regionale, sempre tenendo conto dei suddetti criteri, ha poi calcolato un "rapporto di contesto" con cui focalizzare il differente assetto provinciale, dividendo il numero degli alunni dell'organico di diritto dell'a.s. 2010/11 per il numero dei posti assegnati sempre nell'anno 2010/11. Tali rapporti sono stati a loro volta messi in relazione sia con il numero degli alunni previsti per l'a.s. 2011/12 sia con la dotazione regionale assegnata dal MIUR sempre per l'a.s. 2011/12.

Nella definizione della ripartizione provinciale si è anche provveduto ad accantonare a livello regionale n. 80 posti, derivanti da 9 posti della dotazione assegnata per la scuola dell'infanzia, n. 27 per la scuola primaria, n. 18 dalla scuola secondaria di primo grado e n. 26 dalla scuola secondaria di secondo grado, che la Direzione Generale intende assegnare alle province sulla base di eventuali e documentate particolari esigenze che dovessero emergere nel corso della procedura di definizione degli organici del personale docente e che dovranno pervenire direttamente alla scrivente, **esclusivamente da parte dei Dirigenti gli Uffici Territoriali.**

Gli Uffici di ambito territoriale provinciale sono invitati a fornire alle OO.SS. del Comparto Scuola la opportuna informativa provinciale.

Resta ovviamente consentita la possibilità di compensazioni fra i contingenti di organici fra i diversi gradi di scolarità.

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 64 della Legge n. 133, comporta per i Dirigenti del M.I.U.R., compresi i Dirigenti Scolastici, l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente

Le SS.LL. si atterranno per necessaria uniformità alle presenti indicazioni e, per quanto non previsto, a quelle nazionali dello schema di Decreto Interministeriale allegato alla CM n. 21/2011, per il raggiungimento di una equilibrata ed accorta distribuzione delle risorse professionali.

Si confida nella comprovata professionalità delle SS.LL. per una corretta definizione degli organici del personale docente delle istituzioni scolastiche.

Il Direttore generale
f.to M. Maddalena Novelli